



## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

4 aprile 2023

Al vaglio della Corte Costituzionale la fattispecie d'inconferibilità recata dall'art. 7, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 39 del 2013

Con ordinanze gemelle nn. 1415/2023, 1468/2023, 1469/2023, 1470/2023, il Tar Lazio ha ritenuto di rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione in ordine alla legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. f), e 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013 (*"a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti"*) rispetto ai criteri direttivi imposti dalla legge delega (art. 1, comma 50, lett. c) della L. n. 190/2012) per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Costituzione.

Nel dettaglio i giudici amministrativi, nella parte di articolo sopra riportata, rilevano due possibili profili di criticità: il primo attiene all'equiparazione operata dal legislatore delegato, nella parte della disposizione oggetto di rimessione, tra il pregresso svolgimento di una carica politica (come espressamente indicato dall'art. 1, comma 50, lett. c), della L. n. 190/2012) e il pregresso svolgimento di un incarico amministrativo presso un ente di diritto privato in controllo pubblico; il secondo riguarda la mancata limitazione dell'ipotesi di inconferibilità ai soli casi in cui l'ente controllante la società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 unità.

Si comunica, pertanto, che in attesa della decisione della Corte Costituzionale, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 4 aprile 2023 ha deciso prudenzialmente di sospendere la lavorazione istruttoria delle segnalazioni vertenti sull'applicazione o l'interpretazione della suesposta questione.

Si precisa, altresì, che nella medesima adunanza il Consiglio ha disposto di procedere analogamente anche con riferimento alle segnalazioni riguardanti la speculare ipotesi di inconferibilità recata dall'art. 7, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 39 del 2013. A tal proposito, è stato infatti rilevato che la *ratio* delle due disposizioni è la medesima e che pertanto il comma 1 del predetto art. 7 potrebbe scontare le medesime criticità evidenziate dal TAR nelle ordinanze di rimessione, potendo dunque essere anch'esso oggetto di valutazione da parte dei giudici secondo il meccanismo dell'illegittimità costituzionale consequenziale.

In attesa della suddetta pronuncia, la decisione è stata assunta dal Consiglio dell'Autorità a massima tutela e garanzia dei principi ordinatori dei procedimenti amministrativi di ragionevolezza, parità di trattamento e uguaglianza, anche alla luce di quanto dispone l'art. 8 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari" (pubblicato sulla G.U.R.I. del 19.04.2017).

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 aprile 2023

Il Segretario, Laura Mascali

Atto firmato digitalmente